

Impugnazione penale via PEC: inammissibile fuori elenco DGSIA

Le Sezioni Unite Penali (sent. n. 6565/2026) escludono la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per il gravame trasmesso a casella non compresa nell'elenco DGSIA

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 16 Settembre 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 16 settembre 2026: Le Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 6565 del 18 febbraio 2026, hanno sancito l'inammissibilità insanabile dell'impugnazione penale trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ufficiale DGSIA, principio consolidato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 14 maggio 2026.

Abstract (Italiano)

Il deposito delle impugnazioni penali via PEC, eseguito a un indirizzo di posta elettronica certificata non contemplato dagli elenchi ufficiali DGSIA, è irrimediabilmente inammissibile. Le Sezioni Unite (sent. 6565/2026), risolvendo un radicato contrasto ermeneutico, affermano la natura tassativa e perentoria delle forme telematiche introdotte dall'art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022. La pronuncia, respingendo l'applicabilità del principio civilistico del raggiungimento dello scopo, esclude ogni possibilità di sanatoria per l'atto pervenuto tempestivamente ma sul canale errato. Il quadro, consolidato dalla successiva Corte Costituzionale n. 77/2026, delinea un processo penale telematico in cui le esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria prevalgono sulle garanzie partecipative, ponendo a carico esclusivo della difesa il rischio dell'errore di instradamento digitale, senza alcun obbligo di cooperazione o ritrasmissione in capo alle cancellerie riceventi.

Abstract (English)

The filing of criminal appeals via PEC (Certified Email), when executed to an address not included in the official DGSIA lists, is irremediably inadmissible. The Joint Sections of the Court of Cassation (judgment 6565/2026), resolving a deep-rooted interpretative conflict, affirm the mandatory and peremptory nature of the telematic forms introduced by Article 87-bis of Legislative Decree 150/2022. The decision, rejecting the applicability of the civil law principle of the achievement of the purpose, excludes any possibility of validation for an act received on time but through the wrong



channel. The framework, consolidated by the subsequent Constitutional Court ruling no. 77/2026, outlines a telematic criminal trial in which the organizational needs of judicial administration prevail over participatory guarantees, placing the risk of digital routing errors entirely on the defense, without any obligation of cooperation or retransmission by the receiving court offices.

Principio di Diritto

In tema di processo penale telematico, l'invio dell'atto di impugnazione tramite posta elettronica certificata a un indirizzo dell'ufficio giudiziario non inserito negli elenchi previsti dai provvedimenti del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) integra una violazione delle forme prescritte a pena di inammissibilità dall'art. 87-bis del D.Lgs. n. 150 del 2022, non sanabile attraverso l'applicazione del principio civilistico del raggiungimento dello scopo, né sussistendo un obbligo in capo alla cancelleria ricevente di provvedere all'inoltro alla casella corretta.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Tassatività del canale digitale:** L'inoltro dell'impugnazione a una casella PEC dell'ufficio giudiziario non compresa negli elenchi DGSIA determina l'inammissibilità radicale e insanabile dell'atto.
- **Inapplicabilità del raggiungimento dello scopo:** Nel processo penale telematico non trova spazio la sanatoria generale ex art. 156 c.p.c., costituendo il recapito sull'indirizzo autorizzato requisito di sostanza processuale.
- **Assenza di soccorso della cancelleria:** L'ufficio giudiziario destinatario dell'inoltro errato non ha alcun dovere di cooperazione né l'obbligo di trasmettere internamente il ricorso alla sezione competente.
- **Avallo costituzionale:** La Consulta, con la sentenza n. 77/2026, ha ritenuto legittima la subordinazione dell'effettività difensiva alle primarie esigenze di funzionalità informatica degli uffici.

01. Introduzione: il vaglio delle Sezioni Unite (Cassazione penale, Sez. Unite, sent. 18 febbraio 2026, n. 6565)

La sentenza della **Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 febbraio 2026, n. 6565¹**, affronta uno dei profili più divisivi e forieri di conseguenze pratiche scaturiti dalla digitalizzazione del rito penale: la disciplina del **deposito delle impugnazioni penali via PEC** e la sorte dell'atto trasmesso a una **casella istituzionale** intestata all'ufficio giudiziario procedente, ma formalmente estranea agli **elenchi ministeriali DGSIA**. L'approdo nomofilattico consolida un orientamento di **intransigente rigore formale**, escludendo recisamente che la **ricezione materiale dell'atto** presso l'amministrazione della giustizia valga a sanare il mancato rispetto dei canali prescelti dal legislatore delegato. Tale impianto ermeneutico ha ricevuto una pronta saldatura costituzionale attraverso la pronuncia della **Corte Costituzionale, 14 maggio 2026, n. 77²**, che ha rigettato i dubbi di compatibilità avanzati con riferimento all'effettività del **diritto di difesa** presidiato dall'art. 24 della Costituzione.

1.1 — Il caso processuale: errore di indirizzamento nel riesame cautelare

La vicenda concreta sottoposta al supremo consesso trae origine da un'ordinanza coercitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell'ambito di un procedimento concernente imputazioni per **associazione di tipo mafioso**. A fronte dell'applicazione della **misura degli arresti domiciliari**, la difesa tecnica dell'indagato predisponendo tempestiva istanza di riesame ai sensi dell'[art. 309 c.p.p.](#) entro il **termine perentorio di dieci giorni**. L'atto, tuttavia, veniva veicolato a mezzo posta elettronica certificata verso una casella denominata genericamente per la ricezione del riesame, ma non inserita nel **registro ministeriale DGSIA** degli indirizzi deputati al deposito dei gravami penali per il circondario palermitano.

Il **Tribunale del riesame di Palermo**, preso atto dell'erronea canalizzazione digitale del messaggio, dichiarava con ordinanza l'**inammissibilità dell'istanza difensiva**. I giudici territoriali evidenziavano come la casella adoperata costituisse una mera coordinata ordinaria di servizio interno, inidonea a innescare i **controlli automatizzati di protocollo** e presa in carico prescritti dalla disciplina tecnica del **processo penale telematico**. Avverso tale declaratoria proponeva ricorso per cassazione la difesa, denunciando **violazione di legge** per inosservanza delle regole generali in tema di decadenza

e vizio di motivazione, insistendo sulla circostanza che il plico telematico fosse giunto nella **materiale sfera di conoscibilità** dell'ufficio giudiziario competente prima della consumazione del termine perentorio.

1.2 — L'ordinanza di rimessione e il contrasto giurisprudenziale

Assegnato alla Prima Sezione Penale, il ricorso faceva emergere un profondo dissidio tra le sezioni semplici della Suprema Corte. Con ordinanza 14 ottobre 2025, n. 33741³, il collegio rimettente rimetteva gli atti al Primo Presidente per la devoluzione della questione alle **Sezioni Unite Penali**. L'ordinanza evidenziava la compresenza di due orientamenti radicalmente antagonisti. Un primo indirizzo, di **stampo sostanzialista**, riteneva che la notifica a un indirizzo istituzionale ancorché non DGSIA costituisse una **mera irregolarità formale**, suscettibile di sanatoria qualora l'atto fosse comunque pervenuto alla cancelleria preposta in tempo utile per lo svolgimento delle incombenze difensive e decisorie.

Al polo opposto si collocava un **filone rigorista e letterale**, secondo cui il rispetto dell'elenco DGSIA configura un **elemento costitutivo della fattispecie di deposito**, la cui violazione è espressamente sanzionata con l'inammissibilità senza che possano rilevare evenienze fattuali successive. La rimessione sollecitava dunque un chiarimento definitivo sulla **portata vincolante delle specifiche tecniche** ministeriali e sull'eventuale operatività di un **principio trasversale di conservazione** degli atti telematici nel rito penale.

02. Il perimetro normativo dell'art. 87-bis e il regime transitorio

L'architettura normativa che governa il **deposito delle impugnazioni penali via PEC** entro cui si colloca la decisione delle Sezioni Unite affonda le sue radici nella complessa stratificazione regolamentare succedutasi a partire dalla stagione emergenziale pandemica e confluita, in sede di attuazione organica, nella disciplina dell'[art. 87-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150](#). Tale disposizione ha introdotto un **regime speciale transitorio** per il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle istanze, mantenendo ferma la facoltà di ricorrere alla posta elettronica certificata in attesa della piena operatività a regime del **Portale Deposito Atti Penali (PDP)**. Il settimo comma, lettera c, della citata previsione stabilisce con categorica chiarezza che l'atto di impugnazione deve

essere trasmesso tramite PEC all'**indirizzo di posta certificata autorizzato** inserito nell'apposito elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, curato dalla DGSIA ai sensi del **decreto ministeriale 9 novembre 2020** e successive integrazioni.

Il legislatore delegato della **Riforma Cartabia** non si è limitato a disegnare la corsia tecnologica obbligatoria, ma ha presidiato la prescrizione con una **sanzione di inammissibilità tipica** e autonoma. L'ottavo comma dell'[art. 87-bis D.Lgs. 150/2022](#) sancisce la declaratoria di inammissibilità per tutti gli atti di impugnazione comunque denominati depositati con **modalità non conformi** a quelle specificate, richiamando espressamente l'apparato sanzionatorio di cui all'[art. 591 c.p.p.](#). La norma si raccorda con le modifiche apportate all'[art. 582 c.p.p.](#), delineando un sistema in cui la forma del deposito non rappresenta un mero involucro esteriore, bensì il **presupposto legale indefettibile** per l'attivazione della fase di impugnazione.

La portata temporale di tale regime è stata progressivamente dilatata attraverso molteplici interventi prorogatori. In particolare, i **decreti ministeriali del 29 dicembre 2023, n. 217**, e del **27 dicembre 2024, n. 206**, hanno esteso l'efficacia del regime transitorio di trasmissione via PEC sino al termine del **31 dicembre 2025** per una vasta gamma di provvedimenti impugnabili, ivi compresi i gravami cautelari reali e personali. Tale dilatazione dei termini ha trasformato una disciplina originariamente concepita come provvisoria in un **assetto strutturale di lungo corso**, alimentando prassi territoriali disomogenee e ingenerando incertezze difensive dinanzi alla **moltiplicazione degli indirizzi PEC** associati ai singoli uffici giudiziari.

La rigidità del congegno normativo trova riscontro nel pregresso insegnamento delle **Sezioni Unite, 14 gennaio 2021, n. 1626⁴**, le quali, già in relazione al regime cartaceo e alle forme di presentazione pervenute a mezzo posta ordinaria o presso cancellerie territorialmente incompetenti, avevano ribadito la natura insuperabile delle **barriere di inammissibilità** poste a tutela della certezza e della stabilità delle impugnazioni. Nel solco di tale matrice concettuale, il D.Lgs. 150/2022 ha eretto l'**elenco ministeriale DGSIA** a parametro legale esclusivo di imputazione dell'atto processuale, negando rilevanza giuridica a **canali digitali alternativi**, quantunque afferenti alla medesima articolazione burocratica dell'ufficio giudicante.

03. L'esclusione del principio di conservazione

dell'atto

Il nucleo teorico della decisione risiede nella **netta ripulsa dell'applicazione analogica** delle clausole generali di sanatoria modellate sull'archetipo processualciviltistico del **raggiungimento dello scopo**. L'art. 156 del codice di rito civile, espressione del favor per la **salvezza degli effetti dell'atto imperfetto** ove la funzione tipica sia stata comunque conseguita, viene ritenuto radicalmente inconciliabile con la **logica di stretta legalità** che governa la fase genetica dei gravami penali.

3.1 — Il rigetto dell'art. 156 c.p.c. nel rito penale telematico

Le Sezioni Unite esaminano partitamente la tesi sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria, compendiata dall'arresto della **Sesta Sezione Penale, 23 maggio 2025, n. 19415⁵**, secondo cui l'ingresso dell'atto nella **sfera conoscitiva dell'organo giudicante** prima della scadenza dei termini dovrebbe impedire l'effetto preclusivo dell'inammissibilità. Tale approdo viene disatteso attraverso un serrato confronto con il **principio di tassatività** delle nullità e delle cause di inammissibilità delineato dagli artt. 177 e 591 c.p.p. La Corte evidenzia come la forma della trasmissione telematica a casella accreditata non sia surrogabile mediante accertamenti estrinseci di **ricezione empirica** da parte di funzionari privi di specifica delega di ricezione telematica.

Il collegio recepisce pienamente le coordinate esegetiche già tracciate dalla **Seconda Sezione Penale, 25 ottobre 2024, n. 39213⁶**, e confermate dalla **Quinta Sezione Penale, 21 gennaio 2025, n. 2458⁷**. In base a tali statuizioni, la regolarità del **deposito delle impugnazioni penali via PEC** viene meno ove la destinazione a un recapito differente da quello censito equivalga, sotto il profilo dogmatico e funzionale, alla **mancata presentazione dell'impugnazione** dinanzi all'autorità legittimata a riceverla, integrando una **violazione insanabile** della fattispecie procedimentale.

« Nel processo penale telematico la forma prescelta dal legislatore assorbe integralmente la funzione dell'atto, precludendo ogni equipollenza tra caselle di posta non abilitate dall'amministrazione. »

Criterio Giuridico	Orientamento Estensivo (Superato)	Sezioni Unite n. 6565/2026
Canale PEC autorizzato	SUPERATO / INAMMISSIBILE Rilevanza della conoscibilità materiale purché l'indirizzo sia riferibile all'ufficio.	CONFERMATO / SEZIONI UNITE Tassatività assoluta dell'elenco DGSIA quale requisito di esistenza e validità.
Raggiungimento dello scopo	Applicazione analogica dell'art. 156 c.p.c. se l'atto perviene alla sezione prima dell'udienza.	Inapplicabilità totale delle regole civilistiche: divieto di sanatoria postuma.
Obbligo di cooperazione	Dovere d'ufficio della cancelleria di inoltrare la PEC alla casella corretta.	Nessun obbligo di re-inoltro: il rischio dell'errore grava solo sulla difesa.

3.2 — L'insussistenza di doveri di cooperazione dell'ufficio ricevente

Un passaggio cruciale della sentenza n. 6565/2026 investe la sussistenza di un **dovere di cooperazione** o soccorso procedimentale in capo al personale di cancelleria. La Suprema Corte nega recisamente che l'articolazione giudiziaria che riceva un messaggio telematico erroneamente instradato sia tenuta a provvedere al suo **smistamento o inoltro d'ufficio** alla casella deputata. In assenza di una disposizione espressa che imponga doveri di reindirizzamento interno, le cancellerie non possono essere trasformate in **organi di soccorso difensivo** chiamati a rimediare alle sviste tecniche del patrocinatore.

Tale impostazione collima con i principi affermati in tema di gravami ordinari dalla **Sesta Sezione Penale, 15 ottobre 2025, n. 33836⁸**, e dalla **Seconda Sezione Penale, 10 luglio 2025, n. 25437⁹**, che avevano già escluso l'operatività del principio di conservazione nel caso di deposito presso un'articolazione amministrativa incompetente per materia o territorio. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente equiparato l'incompetenza fisica dell'ufficio all'**incompetenza logico-digitale** del canale telematico prescelto. La questione si intreccia strettamente con i principi di **tracciabilità e imputabilità delle trasmissioni digitali**, escludendo che il sistema giudiziario possa farsi carico delle asimmetrie generate da condotte difensive difformi dai **protocolli d'interscambio informatico**.

3.3 — L'impossibilità di sanatoria mediante tempestività materiale dell'inoltro

Dalle argomentazioni delle Sezioni Unite emerge un unico, rigoroso margine di salvezza per l'atto erroneamente indirizzato: l'ipotesi in cui la medesima cancelleria ricevente provveda autonomamente all'**inoltro alla casella corretta** e tale messaggio venga recapitato e accettato dal sistema DGSIA *prima* della scadenza del termine di impugnazione. Qualora invece l'inoltro interno o la presa in carico manuale si perfezioni a **termini già decorsi**, la decadenza matura istantaneamente, precludendo qualsiasi **effetto sanante retroattivo**.

La **Sesta Sezione Penale**, 17 novembre 2025, n. 37358¹⁰, aveva già individuato in tale strettissima finestra temporale il **discrimine invalicabile** della tutela dell'atto. Ne deriva una ricostruzione della **perentorietà dei termini processuali** che non concede margini di tolleranza: il deposito telematico non è un mero atto materiale di consegna documentale, ma una **fattispecie a formazione progressiva vincolata** che richiede la perfetta coincidenza temporale e tecnologica tra il canale adoperato e quello formalmente abilitato dal regolatore ministeriale.

04. La costituzionalizzazione del formalismo digitale (Corte Cost. 77/2026)

Il rigido orientamento scolpito dalla Cassazione ha trovato piena consacrazione nella giurisprudenza della Consulta. La **Corte Costituzionale**, investita della legittimità dei commi 7 e 8 dell'art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022, ha fugato ogni perplessità sulla **proporzionalità del congegno sanzionatorio** rispetto ai canoni fondamentali del **giusto processo penale**.

4.1 — Il bilanciamento tra art. 24 Cost. ed efficienza amministrativa

Nella motivazione della sentenza n. 77 del 2026, il Giudice delle leggi ha chiarito come la previsione di un **elenco tassativo di caselle PEC** non rappresenti un intralcio irragionevole all'esercizio del diritto di azione e difesa, bensì una **condizione essenziale di funzionalità** per garantire la tempestiva presa in carico dei gravami e la tracciabilità sicura dei flussi processuali. L'ordinata gestione delle impugnazioni penali richiede la **standardizzazione dei canali telematici** per impedire la dispersione dei fascicoli tra le innumerevoli caselle di servizio di un medesimo distretto giudiziario.

La Consulta ha sottolineato come la disponibilità di elenchi pubblici, facilmente accessibili e periodicamente aggiornati sul Portale dei Servizi Telematici, ponga il difensore tecnico in grado di adempiere con **ordinaria diligenza professionale** all'onere di indirizzamento, senza imporre oneri esorbitanti. Tale rigore trova riscontro nelle successive pronunce di legittimità, tra cui quella della **Terza Sezione Penale, 10 agosto 2026, n. 30266¹¹**, che ha esteso la sanzione di inammissibilità anche all'appello cautelare, confermando che il rigore della forma digitale costituisce un presidio inderogabile della funzionalità giudiziaria, pienamente compatibile con il dettato dell'[art. 24 Cost.](#) e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

4.2 — Rilievi critici sull'onere asimmetrico a carico della difesa

Sotto il profilo dell'analisi sistematica, tuttavia, la convergenza tra Cassazione e Consulta non esaurisce le perplessità che circondano il nuovo paradigma del **formalismo tecnologico**. Si determina un'**asimmetria manifesta** tra la posizione della pubblica amministrazione e quella dell'incolpato: mentre l'ufficio giudiziario beneficia di una totale deresponsabilizzazione rispetto ai messaggi erroneamente ricevuti, la difesa penale sopporta in via esclusiva il **rischio della decadenza insanabile** per un mero errore materiale di compilazione dell'indirizzo di posta.

L'estensione generalizzata di tale rigore a ogni ambito procedimentale, ivi compresi i reclami di sorveglianza confermati dalla **Prima Sezione Penale, 11 giugno 2026, n. 21609¹²**, dimostra la pervasività del modello. L'assoluto rifiuto di istituire procedure automatizzate di rimbalzo contrasta vistosamente con l'evoluzione del processo civile e amministrativo, dove la digitalizzazione è stata accompagnata da un costante allentamento delle preclusioni formali in ossequio al **principio di collaborazione** e buona fede processuale. L'ordinamento penale sceglie invece la strada della **chiusura formalistica**, trasformando le caselle PEC ministeriali in potenziali trappole procedurali che sacrificano la cognizione del merito sull'altare della **semplificazione burocratica** di cancelleria.

4.3 — Prospettive de iure condendo sulla tutela dell'affidamento

In prospettiva de iure condendo appare ineludibile un intervento chiarificatore del legislatore o dell'autorità regolamentare per introdurre un meccanismo di **interoperabilità automatizzata**. Qualora una casella PEC dell'ufficio riceva un atto di gravame fuori dai canali DGSIA, la risposta immediata di scarto o un **re-routing sistematico** verso la casella corretta garantirebbe il rispetto dell'affidamento del cittadino, conformemente ai canoni di leale cooperazione tra cittadino e giustizia.

La giurisprudenza di merito, come testimoniato dall'orientamento espresso dalla **Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, 29 ottobre 2024, n. 984¹³**, nel censire analoghe questioni nel comparto giuslavoristico, ha spesso sottolineato l'opportunità di valorizzare la **trasparenza dei sistemi telematici** per prevenire decadenze non imputabili a colpa grave del notificante. Nel processo penale, la posta in gioco tocca direttamente la **libertà personale dell'individuo**, rendendo viepiù urgente che l'assetto tecnologico non si risolva in un ostacolo alla tutela dei **diritti costituzionali inviolabili**.

4.4 — Ricadute operative sulle impugnazioni de libertate e ordinarie

L'imperativo pratico che si impone al ceto forense nelle operazioni di **deposito delle impugnazioni penali via PEC** è quello di una **verifica puntuale e preventiva** delle coordinate PEC censite nell'elenco DGSIA al momento esatto del deposito, monitorando costantemente le eventuali ridenominazioni o migrazioni degli indirizzi distrettuali. Tale onere di controllo non ammette deroghe nemmeno nelle ipotesi di urgenza connesse ai **procedimenti de libertate**, dove i termini brevi accentuano il pericolo di decadenze irreparabili.

Tale rigore si raccorda necessariamente con le complessive **garanzie motivazionali nei procedimenti cautelari reali e personali**, in cui l'accesso al riesame o all'appello costituisce il **baluardo insostituibile** contro la coercizione statale. La certezza delle comunicazioni elettroniche deve costituire uno strumento di garanzia paritaria, e non un meccanismo selettivo di **inammissibilità automatica** a danno esclusivo della difesa.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di deposito telematico di atti, documenti e istanze.

Art. 582 c.p.p. — Presentazione e deposito dell'atto di impugnazione nel processo penale.

Art. 591 c.p.p. — Cause di inammissibilità dell'impugnazione ed efficacia preclusiva del gravame.

Art. 309 c.p.p. — Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva e termini decadenziali.

Art. 24 Cost. — Principio di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione penale, Sez. Unite, sent. 18 febbraio 2026, n. 6565** — Inammissibilità insanabile dell'impugnazione penale via PEC inviata a casella dell'ufficio non inserita negli elenchi DGSIA.
2. **Corte Costituzionale, sent. 14 maggio 2026, n. 77** — Legittimità costituzionale dell'art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 e del rigore formale dell'elenco DGSIA.
3. **Cassazione penale, Sez. I, ord. 14 ottobre 2025, n. 33741** — Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sul contrasto circa la sanatoria del deposito PEC errato.
4. **Cassazione penale, Sez. Unite, sent. 14 gennaio 2021, n. 1626** — Inapplicabilità del principio di raggiungimento dello scopo ai requisiti formali delle impugnazioni.
5. **Cassazione penale, Sez. VI, sent. 23 maggio 2025, n. 19415** — Orientamento estensivo superato: ammissibilità della sanatoria per ricezione materiale dell'atto.
6. **Cassazione penale, Sez. II, sent. 25 ottobre 2024, n. 39213** — Tassatività degli indirizzi DGSIA a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
7. **Cassazione penale, Sez. V, sent. 21 gennaio 2025, n. 2458** — Rigetto di istanza di riesame inviata su PEC errata e divieto di sanatoria postuma.
8. **Cassazione penale, Sez. VI, sent. 15 ottobre 2025, n. 33836** — Inammissibilità dell'appello penale inoltrato a casella non compresa nei decreti ministeriali.
9. **Cassazione penale, Sez. II, sent. 10 luglio 2025, n. 25437** — Incompetenza digitale di cancelleria e inidoneità dell'inoltro ad attivare il gravame.
10. **Cassazione penale, Sez. VI, sent. 17 novembre 2025, n. 37358** — Disciplina transitoria del processo penale telematico e condizioni per il recupero tempestivo.
11. **Cassazione penale, Sez. III, sent. 10 agosto 2026, n. 30266** — Applicazione del rigore DGSIA all'appello cautelare reale e personale.
12. **Cassazione penale, Sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 21609** — Estensione del divieto di sanatoria per caselle non ministeriali ai reclami di sorveglianza.

- 13. Corte d'appello Catania, Sez. Lavoro, sent. 29 ottobre 2024, n. 984** — Principi di trasparenza telematica e tutela dell'affidamento nel processo telematico.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.